



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2009 n. 768

Art 1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**768**

Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di previsione, prevenzione dei rischi ambientali ed antropici, gestione dell'emergenza di protezione civile fino al ripristino delle condizioni di normalità.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale o altra struttura adeguatamente attrezzata non esposta a rischi, ed è presieduto dal Sindaco.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, organi, funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.

Art 2. COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Chieti ha tra le sue funzioni:

- favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile;
- coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza.

Art. 3. ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:

- il Sindaco;
- il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- la sezione comunale di Protezione Civile (struttura organizzativa dell'ente);
- i responsabili delle funzioni di supporto;
- il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 4. IL SINDACO

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse.

Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Art. 5. IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco per la promozione dell'attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione.

Del Comitato fanno parte, oltre il Sindaco:

- il direttore generale
- i dirigenti tecnici del Comune;
- il responsabile della sezione comunale di Protezione civile;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- i responsabili delle funzioni di supporto;
- il responsabile del gruppo comunale di protezione civile;
- altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Art. 6. LA SEZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

La sezione comunale di Protezione Civile è la struttura organizzativa dell'ente a cui sono affidate le macroattività di protezione civile.

Fanno parte della sezione di Protezione Civile i dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico e amministrativo della dotazione organica comunale, i volontari nonché militari, obiettori di coscienza ed altri soggetti assegnati a diverso titolo o messi a disposizione del Comune.

La sezione di Protezione Civile cura:

- la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro ed in generale del Servizio Comunale;
- l'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di previsione e prevenzione di protezione civile;
- l'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
- la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;
- ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco in materia.

Art. 7. I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

I Responsabili delle Funzioni di supporto vengono nominati con apposito decreto dal Sindaco.

Curano, avvalendosi anche del Servizio comunale di Protezione Civile, l'aggiornamento e l'attuazione della parte di piano di propria competenza.

In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.

Art. 8. IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio.

Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile.

768

Tale gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dai volontari singoli o associati ed organizzati, che abbiano frequentato con successo gli appositi corsi di formazione.

Il Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, con apposito Decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni del volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi e, ove possibile, la disponibilità gratuita di locali per lo svolgimento di attività di protezione civile.

I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.

Art. 9. LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

È favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile.

Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione ed intervento.

Art. 10. RISORSE E MEZZI

Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, ASL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.

Art. 11. GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

In particolare il Servizio Comunale provvederà alle seguenti spese:

- di gestione e la manutenzione ordinaria delle sedi operativa di Protezione Civile, ed il loro perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
- assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;

- relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- di funzionamento delle Unità Operative in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economali ed i rimborsi
- di finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui ai punti precedenti;
- per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;
- Fondo Incentivante per la Protezione Civile.

Art. 12. CONVENZIONI

Per tutte le attività inerenti la previsione e prevenzione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo.

Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.

Art. 13. PROGETTO APERTO PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Per tutte le finalità di cui al presente Regolamento, la Giunta approva, all'inizio di ogni anno, una perizia di spesa e di intervento denominata "Progetto aperto per gli interventi di Protezione Civile", consistente nell'impegno di una somma di massima per tutte le spese inerenti il servizio, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, di norma senza ulteriori atti deliberativi a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere, provviste, acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizi di ogni tipo per esigenze di gestione dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza.

Per gli interventi di cui trattasi, alla delibera di approvazione del progetto viene allegato un elenco di fornitori abituali dell'Amministrazione, cui rivolgersi di norma per gli interventi stessi.

Per l'attuazione di ogni altra forma di spesa al di fuori del progetto di cui al presente articolo, il Comune si uniformerà alle procedure di cui ai regolamenti in vigore per la gestione dei lavori in economia, per la disciplina dei contratti, di contabilità, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento ai poteri di deroga previsti in caso di emergenza dall'Ordinamento.

Art.14. FONDO INCENTIVANTE

Ai fini dell'efficiente organizzazione del servizio, una quota del Fondo per il salario accessorio potrà essere riservato a "piani settoriali" per il personale del Comune impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento alla Pianificazione Comunale finalizzato a migliorare l'efficienza del servizio.

Art. 15. CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**768**

Il Centro polifunzionale di Protezione Civile è il principale luogo di formazione del personale e sede di attività di carattere previsionale e di controllo del territorio.

Presso il Centro possono operare le Associazioni con sede nel territorio del Comune, con le quali si stipulano apposite convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.

Per l'attività del Centro possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Operativa Situazioni, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività del Centro.

Art. 16. CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso la casa municipale o altra struttura adeguatamente attrezzata non esposta a rischi, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.

Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:

- i componenti della sezione di Protezione Civile;
- i Responsabili delle funzioni di supporto;
- altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco;

Fanno parte del C.O.C. una Segreteria di Emergenza e un Addetto Stampa, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.

Art. 17. ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Chieti partecipa, su richiesta esterna o su proposta della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, ad iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo comunale.

Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l'uso del servizio di economato, previa copertura finanziaria sui fondi di Bilancio o all'interno del Progetto Aperto di Interventi per la Protezione Civile di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propria determinazione, all'apertura di Conti Correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi.

La destinazione di dette somme dovrà essere definita con apposita deliberazione consiliare.

Art. 18. PRESTAZIONI VOLONTARIE**768**

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associato di gruppi organizzati si compiono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendano offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità attraverso le strutture competenti comunali, li iscrive in un apposito "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Municipale.

L'iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità" ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio.

Provvede inoltre in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento ed al ristoro dei volontari.

Art. 19. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale e alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.